

PROSSIME SCADENZE

Emissioni in atmosfera: aggiornamento vecchie autorizzazioni - 31 dicembre 2011	SISTRI: nuova partenza 09 febbraio 2012
Vedi anche: archivio approfondimenti e informative Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.	

Ambiente**Emissioni in atmosfera – Scadenza dicembre 2011**

Si ricorda che il 31 dicembre 2011 scadono i termini di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. I **destinatari** sono impianti esistenti prima del 1988 autorizzati ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/1988 (in forma tacita o esplicita).

L'argomento è già stato approfondito nella precedente [Informativa n. 12](#) alla quale si rimanda.

Salute e sicurezza**Prevenzione incendi**

Come anticipato con la precedente [Informativa n.12](#), il DPR 1 agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" ha modificato l'elenco di attività soggette a prevenzione incendi contenuto nel precedente DM 16 febbraio 1982.

In questa pagina le nuove attività: [apri](#).

Tra quelle di nuova introduzione si evidenziano in particolare (elenco non esaustivo):

- **Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli** utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio;
- **Mulini per cereali ed altre macinazioni** con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;
- **Depositi di cereali e di altre macinazioni** con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
- **Pastifici e/o riserie** con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg;
- Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono **carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche** con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg;
- Stabilimenti e laboratori per la **lavorazione del legno** con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg;
- Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.
- **Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie**, di superficie coperta superiore a 300 m²;
- Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²;

- **Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre**, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico;
- **Scuole** di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
- **Asili nido** con oltre 30 persone presenti;
- **Autorimesse** pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²

INAIL – Modificati i modelli OT24 per la richiesta di riduzione del tasso

Come si legge sulla nota dello scorso 20 ottobre 2011, INAIL ha effettuato una rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l'accesso all'agevolazione tariffaria, dei criteri in base ai quali si procede a concedere l'oscillazione e conseguentemente dei contenuti della modulistica in uso (dopo i primi 2 anni di attività). Segue un breve estratto delle principali variazioni.

1. Automatismo nella concessione della riduzione - Si è teso a favorire un maggiore automatismo nell'assentimento dello sconto da parte delle Unità territoriali. Sono stati eliminati i campi a testo libero e la necessità di allegare documentazione in fase di richiesta. Eccepisce a detta logica la sola Sezione Altro che resta a testo libero ed è oggetto di verifica Contarp. Per gli altri interventi si procederà esclusivamente ad una verifica successiva servendosi delle funzioni procedurali già rilasciate in produzione (procedura verifica a campione, ad uso esclusivo delle Direzioni Regionali).

2. Coerenza con i finanziamenti per prevenzione - Si è cercato di uniformare tendenzialmente i criteri di assentimento della riduzione a quelli propri dei finanziamenti per la prevenzione in modo da dare maggiore coerenza alle agevolazioni che l'Istituto prevede a beneficio delle aziende che effettuano interventi per la prevenzione.

3. Nuovi interventi

La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione all'innovazione delle norme in materia di prevenzione.

Ampio spazio è stato dato tra gli interventi particolarmente rilevanti alla Responsabilità Sociale d'impresa, agli SGSL e alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. In conseguenza sono stati modificati i relativi allegati, completamente rinnovati e più specifici e dettagliati dei precedenti (All. I, II e III).

Nel paragrafo successivo sono riassunte le attuali riduzioni.

[inail.it]

INAIL – I meccanismi della riduzione del tasso

In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

Lavoratori-anno	Riduzione
fino a 10	30%
da 11 a 50	23%
da 51 a 100	18%
da 101 a 200	15%
da 201 a 500	12%
oltre 500	7%

Chi può beneficiarne

Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Dalla giurisprudenza: formazione e informazione documentata

*Il Tribunale ha dichiarato il datore di lavoro di un'impresa individuale colpevole del delitto di **lesioni colpose gravi** commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in pregiudizio di un dipendente e lo ha condannato alla pena di cinque mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio quanto ai danni biologico e patrimoniale, e liquidando direttamente il danno morale in euro 11.000,00. L'imputato è stato ritenuto responsabile di aver cagionato al lavoratore, per colpa generica e specifica, lesioni personali consistite nell'amputazione del 2 e 3 dito della mano destra, venuta a contatto con la lama di una sega circolare con la quale il dipendente stava provvedendo a tagliare alcune assi. L'infortunio era accaduto in quanto tale attrezzatura, nel mentre il lavoratore spingeva con la sola mano destra un'asse verso la lama, si era improvvisamente inclinata verso sinistra per cui si è avuto uno spostamento dell'asse a seguito del quale la mano destra del lavoratore era appunto entrata in contatto con la lama che ne aveva reciso due dita. Il giudice del merito aveva rilevato, nella condotta dell'imputato, precisi profili di colpa per non avere lo stesso adeguatamente curato la formazione professionale del dipendente, per non averlo informato sui rischi connessi alle mansioni allo stesso assegnate e per non avere provveduto a fissare al suolo la sega circolare per renderla stabile e per ridurre, così, il rischio di incidenti. Presentato ricorso, la suprema Corte, lo ha successivamente ritenuto infondato e ha messo in evidenza che il lavoratore infortunato era stato, d'altra parte, assunto da qualche giorno ed era stato addetto alla sega circolare solo il giorno prima, senza adeguata formazione circa l'uso dell'attrezzo né informazione circa i rischi connessi con l'utilizzo dello stesso, circostanza questa che i giudici del merito hanno accertata in quanto riferita dalla stessa vittima e ribadita dall'ispettore del lavoro il quale ha sostenuto di non avere rinvenuto documentazione che attestasse l'attività di formazione svolta nei confronti del lavoratore.*

[maggiori dettagli: [vedi](#) – Fonte: Olympus]

Dalla giurisprudenza: valutazione dei rischi per aziende con meno di 10 addetti

Documento di valutazione dei rischi ritenuto necessario anche per aziende con meno di 10 addetti. Condannato per omessa elaborazione del documento, a seguito di verifica ispettiva di un tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro all'A.S.L., ricorre in Cassazione, che rigetta il ricorso. La Corte, nell'affermare l'infondatezza del ricorso, riprende il comma 11 dell'art. 4 cit. sottolineando come esso effettivamente prevedesse (prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008) che il datore di lavoro delle aziende con meno di dieci addetti non fosse soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi fosse esonerato dal predisporre e tenere un documento di valutazione dei rischi più complesso previsto da tali commi; ciò non esonerava (e non esonera) comunque anche il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1.

[maggiori dettagli: [vedi](#) – Fonte: Olympus]

La legge: imprese familiari e applicazione del DLgs 81/2008

L'impresa familiare è una di quelle organizzazioni di lavoro per le quali il legislatore ha inteso concedere degli "sconti" sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che invece sono posti in generale a carico di tutte le aziende. La stessa è esplicitamente richiamata nell'articolo 3 del D. Lgs. n. 81/2008, riportante il campo di applicazione dello stesso decreto, con il quale è stato stabilito al comma 12, così come modificato dal decreto correttivo 3/8/2009 n. 106, che "nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21" del D. Lgs. n. 81/2008 che è appunto quell'articolo che ha fissate le disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare oltre che quelle a carico dei lavoratori autonomi e di altre piccole organizzazioni di lavoro. Per "impresa familiare" si intende una impresa nella quale prestano attività lavorativa in maniera abituale il coniuge, i parenti entro il terzo grado del titolare e gli affini entro il secondo grado i quali vengono considerati collaboratori familiari. Il collaboratore familiare dell'imprenditore, proprio in virtù della sua particolare posizione rivestita, non assume la veste di lavoratore subordinato ed è da escludere pertanto che la sua attività possa essere considerata come lavoro dipendente.

A carico dei componenti dell'impresa familiare così come sopra definita si applicano quindi gli obblighi indicati nell'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 i quali si limitano però, come è noto, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale adeguati ai rischi corsi, all'utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed all'utilizzo di una apposita tessera di riconoscimento qualora gli stessi effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto e che non riguardano le altre disposizioni contenute nello stesso decreto. Tuttavia, qualora il titolare dell'impresa familiare assuma invece la veste di datore di lavoro nei confronti dei componenti della stessa, questi, prestando la loro attività per conto dell'impresa con un vero e proprio rapporto di subordinazione, diventano a tutti gli effetti lavoratori.

[puntosicuro.it]

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 - 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 - Cell. 320/1960628

matteo.melli@libero.it - www.matteomelli.it

La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni.

E' possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list rispondendo al messaggio con oggetto "cancellazione".

dott. matteo melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica